



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 ottobre 2020
(OR. en)

11411/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0270 (NLE)**

**COEST 189
WTO 219**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone che possono esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di composizione delle controversie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato a nome dell'Unione conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio² ed è stato parzialmente applicato a titolo provvisorio dal 1° giugno 2018.
- (2) Nella sua riunione del 17 ottobre 2019, a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di partenariato ha compilato un elenco di 15 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro ("elenco degli arbitri").
- (3) L'Armenia ha informato l'Unione che una delle persone da essa proposte non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 339, paragrafo 2, dell'accordo e dovrebbe pertanto essere sostituita.

¹ GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

² Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).

- (4) Al fine di garantire il funzionamento delle disposizioni dell'accordo applicate a titolo provvisorio, il comitato di partenariato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla sostituzione dell'elenco degli arbitri con un elenco modificato.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di partenariato, poiché la decisione del comitato di partenariato relativa alla sostituzione dell'elenco degli arbitri vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 339 di detto accordo, deve basarsi sul relativo progetto di decisione del comitato di partenariato¹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Cfr. documento ST 11524/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.